

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLE

# COMUNITÀ EUROPEE

15 GENNAIO 1962

EDIZIONE IN LINGUA ITALIANA

5° ANNO N. 2

### SOMMARIO

#### COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

##### IL CONSIGLIO

###### Informazioni

<i>Bilancio rettificativo e suppletivo della Comunità Economica Europea per l'esercizio 1961. . . . .</i>	17/62
<i>Programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi . . . . .</i>	32/62
<i>Programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento . . . . .</i>	36/62
<i>Decisione del Consiglio in data del 18 dicembre 1961 relativa alla sospensione temporanea di taluni dazi della tariffa doganale comune . . . . .</i>	47/62
<i>Decisione del Consiglio in data del 18 dicembre 1961 relativa alla sospensione temporanea del dazio della tariffa doganale comune per il divinilbenzolo di cui alla voce tariffaria ex 29.01 D VI . . . . .</i>	49/62
<i>Decisione del Consiglio in data del 18 dicembre 1961 tendente ad introdurre talune modifiche nella tariffa doganale comune . . . . .</i>	50/62

##### COMMISSIONE

###### Informazioni

#### FONDO EUROPEO DI SVILUPPO

<i>Bando di gara n. 168 : Gara indetta dalla Repubblica del Madagascar per un progetto finanziato dalla Comunità Economica Europea — Fondo europeo di sviluppo . . . . .</i>	55/62
<i>Bando di gara n. 169 : Gara indetta dal Territorio delle Comore per un progetto finanziato dalla Comunità Economica Europea — Fondo europeo di sviluppo . . . . .</i>	56/62

**ESTRATTO DEL CATALOGO DELLE PUBBLICAZIONI  
DELLE COMUNITÀ EUROPEE**

**Pubblicazioni della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio**

<i>Rif. N.</i>		<i>Lit.</i>	<i>Prezzi Fr. b.</i>
2504	Trattato istitutivo della C.E.C.A. (Edizione bilingue, francese con tedesco, italiano o olandese) . . . . .	750	60,—
1008	Relazione generale sull'attività della Comunità (10 agosto 1952 — 12 aprile 1953) . . . . .	250	20,—
1322	Seconda relazione generale sull'attività della Comunità (13 aprile 1953 — 11 aprile 1954) . . . . .	500	40,—
1576	Terza relazione generale sull'attività della Comunità (12 aprile 1954 — 10 aprile 1955) . . . . .	500	40,—
1743	Quarta relazione generale sull'attività della Comunità (11 aprile 1955 — 8 aprile 1956) . . . . .	625	50,—
1895	Quinta relazione generale sull'attività della Comunità (Con allegati) (9 aprile 1956 — 13 aprile 1957) . . . . .	750	60,—
2032	Sesta relazione generale sull'attività della Comunità (Vol. 1 e 2 ed allegati) (14 aprile 1957 — 13 aprile 1958) . . . . .	1.250	100,—
2148	Settima relazione generale sull'attività della Comunità (14 aprile 1958 — 31 gennaio 1959) . . . . .	1.250	100,—
2374	Ottava relazione generale sull'attività della Comunità (1 febbraio 1959 — 31 gennaio 1960) . . . . .	1.250	100,—
2596	Nona relazione generale sull'attività della Comunità (1 febbraio 1960 — 31 gennaio 1961) con allegato : relazione sui rottami. . . . .	1.250	100,—
1880	Le fonti del diritto del lavoro nei paesi della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio (Vol. 1, 1957) . . . . .	560	45,—
1999	La stabilità dell'impiego nel diritto dei paesi membri della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio (Vol. 2, 1958) . . . . .	1.250	100,—
2104	La rappresentanza dei lavoratori sul piano dell'impresa (vol. 3, 1959) . .	1.250	100,—
2367	Sciopero e serrata (1961) . . . . .	3.120	250,—
2675	Gli investimenti nelle industrie del Carbone e dell'Acciaio della Comunità (1961) . . . . .	620	50,—
2309	Le imprese siderurgiche della Comunità (1960) . . . . .	750	60,—
1996	Ghise ed Acciaio — Prezzi base — Abbonamento per il 1961 (con aggiornamenti) . . . . .	3.750	300,—
1996	idem (con custodia di raccolta) . . . . .	5.000	400,—

Le ordinazioni devono essere indirizzate agli Uffici di vendita indicati nell'ultima pagina della *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*. Per l'Inghilterra e Commonwealth britannico le ordinazioni devono essere indirizzate a : « H. M. Stationery Office », P.O. Box 569 — London, S.E. 1.

# COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

## IL CONSIGLIO

---

### INFORMAZIONI

#### BILANCIO RETTIFICATIVO E SUPPLETIVO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

per l'esercizio 1961

#### **IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,**

Viste le disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, segnatamente quelle dell'articolo 203,

Viste le disposizioni del regolamento finanziario relativo all'elaborazione e all'esecuzione del bilancio e alle responsabilità degli ordinatori e dei contabili, segnatamente quelle degli articoli 1, 18, 20 e 21,

Visto il progetto di bilancio rettificativo e suppletivo della Comunità per l'esercizio 1961, stabilito dal Consiglio nella sessione del 25, 26 e 27 settembre 1961, e trasmesso all'Assemblea Parlamentare Europea con lettera del Presidente del Consiglio in data 27 settembre 1961,

Vista la risoluzione dell'Assemblea Parlamentare Europea in data 23 novembre 1961,

Considerando che l'Assemblea Parlamentare Europea non ha proposto alcuna modifica al progetto di cui è stata investita,

Constata che il bilancio rettificativo e suppletivo della Comunità Economica Europea per l'esercizio 1961 è adottato come segue :

## TITOLO I

## ENTRATE

Le entrate della Comunità sono valutate negli importi seguenti :

Cap.	Natura delle entrate	Entrate per il 1961		
		supplementari Fr.b.	iniziali Fr.b.	modificate Fr.b.
I	Contributi degli Stati membri	34.421.000	2.207.911.000	2.242.332.000
II	Gettito dell'imposta	—	p.m.	p.m.
III	Altre entrate	229.000	2.203.332	2.432.332
IV	Prodotti della vendita dei beni patrimoniali	—	341.666	341.666
V	Entrate proprie della Comunità	—	p.m.	p.m.
	Totali	34.650.000	2.210.455.998	2.245.105.998

Le valutazioni sono espresse in franchi belgi. Esse dovranno nondimeno essere ritenute stabilite nell'unità di conto definita all'articolo 18 del regolamento finanziario adottato in esecuzione dell'articolo 209 del Trattato.

## CAPITOLO I — CONTRIBUTI DEGLI STATI MEMBRI

Art.	Voce	Denominazione degli articoli e delle voci	Entrate per il 1961		
			supplementari Fr.b.	iniziali Fr. b.	modificate Fr.b.
10		CONTRIBUTI PREVISTI DALL'ARTICOLO 200, § 1, DEL TRATTATO C.E.E.			
	101	Belgio	2.719.259	95.215.619	97.934.878
	102	Germania	9.637.880	337.473.080	347.110.960
	103	Francia	9.637.880	337.473.080	347.110.960
	104	Italia	9.637.880	337.473.080	347.110.960
	105	Lussemburgo	68.842	2.410.522	2.479.364
	106	Paesi Bassi	2.719.259	95.215.619	97.934.878
		Totale dell'articolo 10 :	34.421.000	1.205.261.000	1.239.682.000
15		CONTRIBUTI PREVISTI DALL'ARTICOLO 200, § 2 DEL TRATTATO C.E.E.			
	151	Belgio	—	88.233.200	88.233.200
	152	Germania	—	320.848.000	320.848.000
	153	Francia	—	320.848.000	320.848.000
	154	Italia	—	200.530.000	200.530.000
	155	Lussemburgo	—	2.005.300	2.005.300
	156	Paesi Bassi	—	70.185.500	70.185.500
		Totale dell'articolo 15 :	—	1.002.650.000	1.002.650.000
		<b>TOTALE DEL CAPITOLO I</b>	<b>34.421.000</b>	<b>2.207.911.000</b>	<b>2.242.332.000</b>

## CAPITOLO III — ALTRE ENTRATE

Art.	Voce	Denominazione degli articoli e delle voci	Entrate per il 1961		
			supplementari Fr. b.	iniziali Fr. b.	modificate Fr.b.
		. . . . (Art. 30, 31, 32)	—	2.169.999	2.169.999
<b>33</b>		<b>ENTRATE VARIE</b>			
	<b>331</b>	Assemblea Parlamentare Europea	—	p.m.	p.m.
	<b>332</b>	Consiglio	—	—	—
	<b>333</b>	Commissione	229.000	p.m.	229.000
	<b>334</b>	Corte di Giustizia delle Comunità	—	33.333	33.333
		Totale dell'articolo 33 :	229.000	33.333	262.333
		<b>TOTALE DEL CAPITOLO III :</b>	229.000	2.203.332	2.432.332

## TITOLO II

## SPESE AMMINISTRATIVE

Le spese autorizzate sono fissate per ciascuna Istituzione negli importi seguenti :

	Spese supplementari Fr.b.	Importi iniziali Fr.b.	Importi modificati Fr.b.
Sezione I : Assemblea Parlamentare Europea	—	77.267.332	77.267.332
Sezione II : Consiglio	—	66.306.000	66.306.000
Sezione III : Commissione	34.650.000	2.049.891.000	2.084.541.000
Sezione IV : Corte di Giustizia	—	16.991.666	16.991.666
Totali	34.650.000	2.210.455.998	2.245.105.998

Le valutazioni sono espresse in franchi belgi. Esse dovranno nondimeno essere stabilite nell'unità di conto definita all'articolo 18 del regolamento finanziario adottato in esecuzione dell'articolo 209 del Trattato.

## SEZIONE III

## COMMISSIONE

## Previsione delle entrate per l'esercizio 1961

Art.	Specie delle entrate	Entrate per il 1961		
		supplementari Fr.b.	iniziali Fr.b.	modificate Fr.b.
10	Contributi degli Stati membri (art. 200, § 1 del Trattato C.E.E.)	34.421.000	1.044.966.000	1.079.387.000
20	Gettito dell'imposta	—	p.m.	p.m.
30	Interessi bancari	—	500.000	500.000
31	Vendita di pubblicazioni e stampati	—	1.500.000	1.500.000
32	Proventi dei fitti	—	p.m.	p.m.
33	Entrate diverse	229.000	p.m.	229.000
40	Alienazione di mobilio e materiale	—	275.000	275.000
41	Alienazione di immobili	—	—	—
50	Entrate proprie della Comunità	—	p.m.	p.m.
	Totale parziale	34.650.000	1.047.241.000	1.081.891.000
15	Contributi degli Stati membri (Art. 200, § 2, del Trattato C.E.E.)	—	1.002.650.000	1.002.650.000
	<b>TOTALI</b>	<b>34.650.000</b>	<b>2.049.891.000</b>	<b>2.084.541.000</b>

## Riepilogo generale delle spese, comprese quelle del Fondo sociale europeo per l'esercizio 1961

Cap.	Art.	Specie delle spese	Spese supplementari Fr.b.	Importi iniziali Fr.b.	Importi modificati Fr.b.
I		STIPENDI, INDENNITÀ PER I MEMBRI DELLA COMMISSIONE	—	7.948.000	7.948.000
II		STIPENDI, INDENNITÀ E ONERI SOCIALI PER IL PERSONALE	—	632.417.000	632.417.000
III		SPESE CORRENTI DI FUNZIONAMENTO			
	300	Spese relative agli immobili	—	69.271.000	69.271.000
	310	Rinnovo, noleggio e manutenzione dei mobili, degli impianti e del materiale	48.000 <sup>(1)</sup>	4.780.000	4.828.000

<sup>(1)</sup> Stanziamenti chiesti a titolo del bilancio rettificativo.

Cap.	Art.	Specie delle spese	Spese supplementari Fr.b.	Importi iniziali Fr.b.	Importi modificati Fr.b.
	320	Spese varie per il funzionamento dei servizi	400.000 <sup>(1)</sup>	49.375.000	49.775.000
	330	Mezzi di trasporto	38.000 <sup>(1)</sup>	3.325.000	3.363.000
	340	Spese di pubblicazione e di divulgazione	—	12.500.000	12.500.000
	350	Spese e indennità in occasione dell'entrata in funzione, della cessazione dalle funzioni e dei trasferimenti	—	9.583.000	9.583.000
	360	Spese di missione e di trasporto	—	26.378.000	26.378.000
	370	Spese per riunioni, onorari di esperti e spese giudiziarie	15.600.000 <sup>(2)</sup> 155.000 <sup>(1)</sup>	66.827.000	82.582.000
	380	Spese per ricevimenti e di rappresentanza	—	4.000.000	4.000.000
	390	Spese per il servizio sociale	—	2.600.000	2.600.000
		Totale del capitolo III	16.241.000	248.639.000	264.880.000
IV		SPESE IN COMUNE CON ALTRE ISTITUZIONI (quote della C.E.E.)			
	440	Servizi comuni ai tre Esecutivi	296.000 <sup>(1)</sup>	112.294.000	112.590.000
	450	Scuola europea di Bruxelles	—	12.443.000	12.443.000
	460	Partecipazione delle Comunità europee alle esposizioni internazionali	—	8.000.000	8.000.000
		Totale del capitolo IV	296.000	132.737.000	133.033.000
V		SPESE DI PRIMO IMPIANTO E PER ATTREZZATURE			
	500	Spese per attrezzature	238.000 <sup>(1)</sup>	8.500.000	8.738.000
	510	Acquisto o costruzione di immobili	2.750.000 <sup>(2)</sup>	—	2.750.000
		Totale del capitolo V	2.988.000	8.500.000	11.488.000
VI		AIUTI, SOVVENZIONI E CONTRIBUTI	—	4.000.000	4.000.000
VII		FONDO DI SVILUPPO PER I PAESI E TERRITORI D'OLTREMARE	15.000.000 <sup>(2)</sup> 125.000 <sup>(1)</sup>	10.000.000	25.125.000
VIII		SPESE NON SPECIFICAMENTE PREVISTE AI CAPITOLI PRECEDENTI	—	3.000.000	3.000.000
		Totale dei capitoli da I a VIII	34.650.000	1.047.241.000	1.081.891.000
Cap. speciale		FONDO SOCIALE EUROPEO	—	1.002.650.000	1.002.650.000
		<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>34.650.000</b>	<b>2.049.891.000</b>	<b>2.084.541.000</b>

<sup>(1)</sup> Stanziamenti chiesti a titolo del bilancio rettificativo.

<sup>(2)</sup> Stanziamenti chiesti a titolo del bilancio suppletivo.

## CAPITOLO III — SPESE CORRENTI DI FUNZIONAMENTO

Art.	Voce	Denominazione degli articoli e delle voci	Spese supplementari Fr.b.	Importi per il 1961	
				Iniziali Fr.b.	Modificati Fr.b.
310		RINNOVO, NOLEGGIO E MANUTENZIONE DEI MOBILI, DEGLI IMPIANTI E DEL MATERIALE			
	3101	Rinnovo di machine per ufficio	12.000 <sup>(1)</sup>	400.000	412.000
	3102	Rinnovo del mobilio e del materiale	12.000 <sup>(1)</sup>	400.000	412.000
	3103	Rinnovo degli impianti tecnici	24.000 <sup>(1)</sup>	600.000	624.000
320		SPESE VARIE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI			
	3201	Carta e forniture per ufficio	400.000 <sup>(1)</sup>	19.500.000	19.900.000
330		MEZZI DI TRASPORTO			
	3301	Rinnovo dei mezzi di trasporto	38.000 <sup>(1)</sup>	950.000	988.000
370		SPESE PER RIUNIONI, ONORARI DI ESPERTI E SPESE GIUDIZIARIE			
	3702	Onorari di esperti, spese per ricerche, studi e inchieste	155.000 <sup>(1)</sup>	19.000.000	19.155.000
	3705	Iniziative della Comunità per la formazione o il perfezionamento tecnico dei dirigenti nei paesi e territori associati	15.600.000 <sup>(2)</sup>	14.000.000	29.600.000

<sup>(1)</sup> Stanziamenti chiesti a titolo del bilancio rettificativo.<sup>(2)</sup> Stanziamento chiesto a titolo di bilancio suppletivo.

## CAPITOLO III — SPESE CORRENTI DI FUNZIONAMENTO

Art.	Voce	Commento
310		<p>La ripercussione sul bilancio della rivalutazione del marco tedesco e del fiorino olandese, per quanto riguarda gli acquisti che la Commissione della C.E.E. intende effettuare in Germania e nei Paesi Bassi durante l'esercizio 1961, è stata valutata :</p> <p>3101 — a 3 % dello stanziamento accordato per il 1961, cioè a 12.000 Fr.b., per quanto riguarda il rinnovo di macchine per ufficio;</p> <p>3102 — a 3 % dello stanziamento accordato per il 1961, cioè a 12.000 Fr.b., per quanto riguarda il rinnovo del mobilio e del materiale;</p> <p>3103 — a 4 % dello stanziamento accordato per il 1961, cioè a 24.000 Fr.b., per quanto riguarda il rinnovo degli impianti tecnici;</p>
320		<p>3201 — per quanto riguarda la carta e le forniture per ufficio a : 1 % dello stanziamento accordato per il 1961, cioè a 195.000 Fr.b., e a 205.000 Fr.b. per i contratti dell'esercizio 1960 in corso di esecuzione : in totale quindi a 400.000 Fr.b.</p>
330		<p>3301 Per quanto riguarda il rinnovo dei mezzi di trasporto, l'incidenza sul bilancio dei provvedimenti monetari può essere valutata a 4 % dello stanziamento previsto per il 1961, e cioè a 38.000 Fr.b.</p>
370		<p>3702 La rivalutazione del marco tedesco e del fiorino olandese, per quanto riguarda il costo degli studi affidati ad esperti o ad istituti tedeschi e olandesi, comporta un supplemento di spesa dell'ordine di 152.375 Fr.b. (arrotondato a 150.000 Fr.b.)</p> <p>3705 Per l'anno scolastico 1960-61, la Commissione della C.E.E. ha elaborato un primo programma di borse di studio a favore di 70 cittadini dei paesi associati, allo scopo di consentire loro di completare o di perfezionare le loro cognizioni e la loro formazione negli istituti di insegnamento dell'Europa dei Sei. Gli studi intrapresi dalla Commissione circa il problema dell'inserimento di elementi africani nei quadri dirigenti dei paesi associati lasciano intravedere un aumento sensibile delle candidature per ottenere una borsa di studio. Al fine di poter far fronte all'aumento delle domande che si manifesterà certamente all'approssimarsi dell'apertura dell'anno scolastico 1961/1962, la Commissione della C.E.E., sin dai primi mesi del 1961 ha posto allo studio un secondo programma per l'assegnazione di 300 borse. Per il nuovo anno scolastico 1961/1962, i beneficiari di borse di studio saranno assegnati a istituti di insegnamento superiore, medio, come pure professionale. Per l'esecuzione di questo programma risulta necessario uno stanziamento di 45.600.000 Fr.b., di cui : — una prima quota di 15.600.000 Fr.b. va attribuita al bilancio dell'esercizio 1961, per coprire il periodo dal 1° settembre 1961 al 31 dicembre 1961. — la differenza di 30.000.000 Fr.b. va richiesta a titolo dell'esercizio 1961 per finanziare la parte del programma che va dal 1° gennaio 1962 al 30 agosto 1962.</p>

## CAPITOLO IV — SPESE COMUNI A PIÙ ISTITUZIONI (QUOTE DELLA C.E.E.)

Art.	Voce	Denominazione degli articoli e delle voci	Spese supplementari Fr.b.	Importi per il 1961	
				iniziali Fr.b.	modificati Fr.b.
440		SERVIZI COMUNI AI TRE ESECUTIVI			
	4403	Servizio comune d'informazione	296.000 <sup>(1)</sup>	39.246.000	39.542.000

<sup>(1)</sup> Stanziamento chiesto a titolo di bilancio rettificativo.

## CAPITOLO IV — SPESE COMUNI A PIÙ ISTITUZIONI (QUOTE DELLA C.E.E.)

Art.	Voce	Commenti															
440	4403	<p data-bbox="314 534 1322 584">Gli stanziamenti previsti nel bilancio del Servizio comune d'informazione per il 1961, che costituiranno l'oggetto di pagamenti in Germania e nei Paesi Bassi, si presentano come segue :</p> <table data-bbox="314 612 1322 771"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;"><i>Germania</i></th> <th style="text-align: right;"><i>Paesi Bassi</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Spese di funzionamento</td> <td style="text-align: right;">2.250.000</td> <td style="text-align: right;">835.452</td> </tr> <tr> <td>Spese d'attività</td> <td style="text-align: right;">7.600.000</td> <td style="text-align: right;">3.657.500</td> </tr> <tr> <td>Personale locale degli uffici di Bonn e dell'Aja</td> <td style="text-align: right;">401.158</td> <td style="text-align: right;">47.376</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">10.251.158</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">4.540.328</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="314 789 1322 860">Poichè l'incidenza del 5 % corrisponde a <math>\pm</math> 740.000 Fr.b., la quota della spesa supplementare che deve essere assunta dal bilancio della Commissione della C.E.E. è fissata al 40 % di detta somma, cioè a 296.000 Fr.b.</p>		<i>Germania</i>	<i>Paesi Bassi</i>	Spese di funzionamento	2.250.000	835.452	Spese d'attività	7.600.000	3.657.500	Personale locale degli uffici di Bonn e dell'Aja	401.158	47.376		10.251.158	4.540.328
	<i>Germania</i>	<i>Paesi Bassi</i>															
Spese di funzionamento	2.250.000	835.452															
Spese d'attività	7.600.000	3.657.500															
Personale locale degli uffici di Bonn e dell'Aja	401.158	47.376															
	10.251.158	4.540.328															

## CAPITOLO V — SPESE DI PRIMO IMPIANTO E PER ATTREZZATURE

Art.	Voce	Denominazione degli articoli e delle voci	Spese supplementari Fr.b.	Importi per il 1961	
				iniziali Fr.b.	modificati Fr.b.
500		SPESE PER ATTREZZATURE			
	5001	Acquisto di macchine da ufficio	27.000 <sup>(1)</sup>	900.000	927.000
	5002	Acquisto di mobili	75.000 <sup>(1)</sup>	2.500.000	2.575.000
	5003	Acquisto di materiale e installazioni tecniche	136.000 <sup>(1)</sup>	3.400.000	3.536.000
510		ACQUISTO O COSTRUZIONE DI IMMOBILI			
	5101	Acquisto dell'immobile n. 9-11 della Zitelmannstrasse a Bonn	2.750.000 <sup>(2)</sup>	—	2.750.000

<sup>(1)</sup> Stanziamenti chiesti a titolo di bilancio rettificativo.<sup>(2)</sup> Stanziamento chiesto a titolo di bilancio suppletivo.

## CAPITOLO V — SPESE DI PRIMO IMPIANTO E PER ATTREZZATURE

Art.	Voce	Commenti
500		<p>La ripercussione sul bilancio della rivalutazione del marco tedesco e del fiorino per quanto riguarda gli acquisti di articoli di primo impianto e per attrezzature che la Commissione della C.E.E. si propone di effettuare nel 1961 in Germania e nei Paesi Bassi, può essere valutata :</p>
	5001	— per quanto riguarda gli acquisti di macchine da ufficio, al 3 % dello stanziamento concesso per il 1961, cioè a 27.000 Fr.b.;
	5002	— per quanto riguarda gli acquisti di mobili, al 3 % dello stanziamento concesso per il 1961, cioè a 75.000 Fr.b.;
	5003	— per quanto concerne gli acquisti di materiale e di installazioni tecniche, al 4 % dello stanziamento concesso per il 1961, cioè a 136.000 Fr.b.
510	5101	<p>La Commissione della C.E.E., d'accordo con gli Esecutivi della C.E.C.A. e della C.E.E.A., ha deciso di acquistare lo stabile situato ai nn. 9-11, della Zitelmanstrasse a Bonn, destinato ad accogliere gli uffici stampa e di passaggio in questa città, al prezzo di 600.000 DM; le eventuali tasse fiscali dovute a questo passaggio di proprietà e le spese notarili sarebbero a carico del compratore.</p> <p>Queste spese di acquisto possono provvisoriamente essere valutate al 10 % del valore dello stabile, in attesa di conoscere le misure di sconto e di rimborso delle tasse di vendita che colpiscono il prezzo di beni immobili, prese in Germania per applicare le disposizioni dell'articolo 3 del Protocollo sui privilegi e le immunità della Comunità Economica Europea.</p> <p>Poichè la spesa del bilancio può essere valutata a 8.250.000 Fr.b., la quota della C.E.E. è fissata a 2.750.000 Fr.b., giacchè i tre Esecutivi hanno convenuto di sopportare ciascuno 1/3 della spesa.</p>

## CAPITOLO VII — FONDO DI SVILUPPO PER I PAESI E TERRITORI D'OLTREMARE

Art.	Voce	Denominazione degli articoli e delle voci	Spese supplementari Fr.b.	Importi per il 1961	
				Iniziali Fr.b.	modificati Fr.b.
700		ONORARI DI ESPERTI PARTECIPANTI AGLI STUDI E ALL'ELABORAZIONE DEI PROGETTI DI FINANZIAMENTO DI INVESTIMENTI ECONOMICI E SOCIALI. SPESE DI MISSIONE OLTREMARE DI DETTI ESPERTI. SPESE PER GLI STUDI IN LOCO. SPESE PER L'AMMINISTRAZIONE DEL FONDO			
	7001	Onorari di esperti partecipanti agli studi e all'elaborazione dei progetti di finanziamento di investimenti economici e sociali; spese di missione oltremare di detti esperti; spese per gli studi in loco; spese per l'amministrazione del Fondo	125.000 <sup>(1)</sup> 15.000.000 <sup>(2)</sup>	10.000.000	25.125.000
<i>TOTALI GENERALI</i>			<b>34.650.000</b>	<b>110.896.000</b>	<b>145.546.000</b>

(<sup>1</sup>) Stanziamento chiesto a titolo del bilancio rettificativo.

(<sup>2</sup>) Stanziamento chiesto a titolo del bilancio supplementare.

## CAPITOLO VII — FONDO DI SVILUPPO PER I PAESI E I TERRITORI D'OLTREMARE

Art.	Voce	Commenti
700	7001	<p>L'effetto della rivalutazione del DM e del fiorino olandese sui contratti attualmente in via di esecuzione, conclusi in base alla voce del bilancio 7001, significa un aumento di spese valutato a 125.000 Fr.b. a titolo di bilancio rettificativo.</p> <p>D'altronde, in data 1° maggio 1961, gli impegni per spese a carico della voce 7001 stavano per assorbire interamente lo stanziamento concesso dal bilancio dell'esercizio 1961.</p> <p>Questo esaurimento rapido degli stanziamenti corrisponde a una sensibile accelerazione del ritmo dell'elaborazione dei progetti presentati al Fondo europeo di sviluppo nonché ad un notevole aumento della loro importanza.</p> <p>Dal 1° gennaio al 30 aprile 1961, i progetti approvati o in via d'approvazione riguardano una somma di 88,4 milioni di unità di conto, mentre per gli anni 1959 e 1960 le cifre riguardano rispettivamente 59 e 67 milioni d'unità di conto.</p> <p>Tenuto conto di questa accelerazione progressiva del ritmo degli interventi del Fondo europeo di sviluppo, è necessario poter mantenere l'andamento attuale dell'elaborazione dei progetti e aumentare a questo scopo lo stanziamento di 15 milioni Fr.b. concesso sotto la voce 7001, a titolo di bilancio supplementare.</p>

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 1961.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

**Ludwig ERHARD**

## PROGRAMMA GENERALE

### per la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi

#### IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Viste le disposizioni del Trattato e in particolare gli articoli 63, 106 e 227 paragrafo 2,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Comitato economico e sociale,

Visto il parere dell'Assemblea Parlamentare Europea,

Ha adottato il presente Programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi all'interno della Comunità Economica Europea.

#### **Titolo I : Beneficiari**

La soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi di cui a questo Programma generale sarà realizzata a beneficio dei prestatori :

— cittadini degli Stati membri, stabiliti all'interno della Comunità;

— società costituite in conformità della legislazione di uno Stato membro ed aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno della Comunità, a condizione che, qualora abbiano soltanto la sede sociale all'interno della Comunità, la loro attività presenti un legame effettivo e continuato con la economia di uno Stato membro, essendo escluso che tale legame possa dipendere dalla nazionalità, in particolare dei soci o dei membri degli organi di gestione o di controllo oppure di persone che detengono il capitale sociale;

a condizione che il servizio sia eseguito dal prestatore stesso o da una delle sue succursali ed agenzie parimenti stabilite nella Comunità.

#### **Titolo II : Ingresso, uscita e soggiorno**

Prima della fine del secondo anno della seconda tappa del periodo transitorio, si prevede mediante l'abolizione specialmente di quelle prescrizioni che perseguono fini economici, l'adattamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative che disciplinano in ciascuno degli Stati membri l'ingresso, l'uscita ed il soggiorno dei

cittadini degli Stati membri, nella misura in cui esse non siano giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica e possano ostacolare la prestazione di servizi da parte di questi cittadini o da parte del personale specializzato o del personale con posti di fiducia che accompagna il prestatore o effettua la prestazione per conto di questo ultimo.

#### **Titolo III : Restrizioni**

Fatte salve le eccezioni o le disposizioni particolari previste dal Trattato e segnatamente :

— dall'articolo 55, sulle attività che in uno Stato membro partecipano all'esercizio di pubblici poteri;

— dall'articolo 56, sulle disposizioni che prevedono un regime speciale per i cittadini stranieri e giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica;

— dall'articolo 61, sulla libera circolazione dei servizi, in materia di trasporti, la quale è disciplinata dalle disposizioni del titolo relativo ai trasporti;

— dalle disposizioni relative alla libera circolazione delle merci, dei capitali e delle persone nonchè ai regimi fiscali;

costituiscono restrizioni da eliminare secondo lo scadenario previsto dal titolo V, sia che esse colpiscano il prestatore direttamente, sia che lo

colpiscono indirettamente per mezzo del destinatario o della prestazione :

A. ogni divieto o impedimento frapposto alle attività non salariate del prestatore che consista in un trattamento discriminatorio rispetto ai propri cittadini, previsto da una disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa di uno Stato membro, oppure che risulti dall'applicazione di una tale disposizione o da pratiche amministrative.

Tra le disposizioni e pratiche restrittive sono da annoverare specialmente quelle che, nei confronti dei soli stranieri :

a) vietano la prestazione di servizi,

b) subordinano la prestazione di servizi ad una autorizzazione o al rilascio di un documento, quale ad esempio una tessera di commerciante straniero o una tessera professionale per stranieri,

c) subordinano a condizioni supplementari la concessione dell'autorizzazione richiesta per la prestazione dei servizi,

d) subordinano la prestazione di servizi ad un soggiorno o ad un tirocinio preventivi nel paese ospitante,

e) rendono onerosa la prestazione di servizi imponendo oneri fiscali o di altra natura, quali la costituzione di un deposito o il versamento di una cauzione nel paese ospitante,

f) limitano o intralciano l'accesso alle possibilità di approvvigionamento o di smercio rendendolo più oneroso o più difficile,

g) negano o limitano il diritto di partecipare alla sicurezza sociale e in particolare alle assicurazioni malattie, infortuni, invalidità e vecchiaia nonché agli assegni familiari,

h) concedono un regime meno favorevole in caso di nazionalizzazione, espropriazione o requisizione.

Lo stesso dicasi per le disposizioni e pratiche che nei riguardi dei soli stranieri escludono, limitano o subordinano a condizioni la facoltà di esercitare i diritti normalmente connessi con la prestazione di servizi e in particolare la facoltà di :

(a) concludere contratti, particolarmente contratti d'impresa e di locazione quali la locazione di servizi, nonché di fruire di tutti i diritti derivanti da questi contratti,

(b) presentare offerte o partecipare come contraente o subappaltatore ai contratti dello Stato o di altre persone giuridiche di diritto pubblico,

(c) beneficiare di concessioni o autorizzazioni rilasciate dallo Stato o da altre persone giuridiche di diritto pubblico,

(d) acquistare, godere od alienare diritti e beni mobili o immobili,

(e) acquistare, godere od alienare la proprietà intellettuale e i diritti ad essa attinenti,

(f) chiedere prestiti, ed in particolare poter usufruire delle varie forme di credito,

(g) usufruire degli aiuti diretti o indiretti concessi dallo Stato,

(h) stare in giudizio ed esperire qualsiasi ricorso dinanzi alle autorità amministrative,

nella misura in cui le attività professionali dell'interessato consentano l'esercizio di detta facoltà.

Costituiscono restrizioni, inoltre, le condizioni alle quali la disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa subordini la prestazione di servizi e che, quantunque applicate senza riguardo di nazionalità, ostacolino soltanto o prevalentemente la prestazione di questi servizi da parte di stranieri :

B. ogni divieto od impedimento al trasferimento dell'oggetto e del supporto della prestazione o dello strumento, di macchine, apparecchi e altri mezzi ausiliari impiegati per la prestazione stessa;

C. ogni divieto od impedimento al trasferimento dei mezzi finanziari necessari all'esecuzione della prestazione;

D. ogni divieto od impedimento ai pagamenti della prestazione qualora gli scambi di servizi siano limitati soltanto da restrizioni ai pagamenti relativi.

Tuttavia, per quanto riguarda le disposizioni contemplate nei paragrafi C e D, gli Stati membri conservano il diritto di verificare la natura e la autenticità dei trasferimenti di mezzi finanziari e dei pagamenti, nonché di prendere tutti i provvedimenti indispensabili per impedire infrazioni alle proprie leggi ed ai propri regolamenti, in particolare in materia di assegnazione di valuta ai turisti.

#### **Titolo IV : Parità di trattamento dei cittadini degli Stati membri**

Sino a quando le restrizioni non saranno state soppresse, ciascuno degli Stati membri le applica a tutti i beneficiari indicati al titolo I, senza distinzione di nazionalità o di residenza, sulla base più favorevole risultante dagli usi e dalle convenzioni bilaterali o multilaterali, eccetto le convenzioni che stabiliscono unioni regionali tra il Belgio, il Lussemburgo e i Paesi Bassi.

#### **Titolo V : Scadenario**

Ai fini della effettiva abolizione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi è adottato lo scadenario seguente :

##### **A. OGGETTO, SUPPORTO DELLA PRESTAZIONE O STRUMENTO PER ESSA UTILIZZATO**

prima della fine della prima tappa, eliminazione delle restrizioni di cui al paragrafo B del titolo III.

##### **B. TRASFERIMENTO DEI MEZZI FINANZIARI, PAGAMENTO**

prima dello scadere della prima tappa, eliminazione delle restrizioni di cui ai paragrafi C e D del titolo III.

Tuttavia, le assegnazioni di valuta ai turisti continueranno eventualmente a sussistere nel periodo transitorio, ma il loro importo sarà progressivamente aumentato a decorrere dalla fine della prima tappa.

##### **C. ALTRE RESTRIZIONI**

Le altre restrizioni alla libera prestazione dei servizi, di cui al titolo III, sono eliminate al più tardi al momento dell'esecuzione dello scadenario previsto per lo stabilimento. Nondimeno, le restrizioni verranno eliminate :

###### *a) in materia di assicurazioni dirette*

1. per le imprese, a condizione che la libertà di stabilimento sia stata realizzata nel ramo previsto, che il coordinamento dei testi legali e amministrativi che disciplinano il contratto di assicurazione sia stato realizzato, nella misura in cui la divergenza di tali testi rechi pregiudizio agli assicurati e ai terzi e che le formalità per il reciproco riconoscimento e la reciproca esecutorietà delle sentenze siano state semplificate :

— prima della fine del secondo anno della terza tappa, per le assicurazioni dirette diverse dalle assicurazioni sulla vita;

— prima della fine della terza tappa, per le assicurazioni sulla vita,

2. per gli intermediari non salariati nei rami di cui sopra :

— quando la libertà delle prestazioni sia riconosciuta alle imprese;

###### *b) in materia di banche*

1. prima della fine del secondo anno della seconda tappa, per i servizi non connessi con movimenti di capitali;

2. secondo lo stesso ritmo della liberalizzazione dei movimenti dei capitali per i servizi connessi con tali movimenti.

###### *c) in materia di cinematografia*

prima della fine della terza tappa.

Tuttavia, prima della fine della prima tappa, i contingenti bilaterali esistenti tra gli Stati membri al momento dell'entrata in vigore del Trattato saranno aumentati di un terzo negli Stati ove vige una regolamentazione restrittiva all'importazione di pellicole impressionate e sviluppate.

###### *d) in materia d'agricoltura ed orticoltura*

1. prima della fine del secondo anno della seconda tappa per :

— l'assistenza tecnica;

— la distruzione di piante ed animali nocivi; il trattamento delle piante e delle terre mediante polverizzazione; l'abbattimento degli alberi; la raccolta, l'imballaggio dei prodotti fino alla presentazione per la vendita; lo sfruttamento di impianti di irrigazione ed il noleggio di macchine agricole.

2. prima della fine della seconda tappa per :

— la lavorazione e coltivazione della terra, per i lavori di mietitura, trebbiatura, pressatura e per la raccolta con o senza mezzi meccanici;

3. prima della fine della terza tappa per :

— i servizi non compresi nel precedente elenco.

###### *e) in materia di contratti pubblici di lavori*

1. Quando la prestazione di servizi è effettuata in forma di partecipazione dei cittadini e delle

società degli altri Stati membri ai contratti di lavori di uno Stato, dei suoi enti territoriali quali i Länder, le regioni, le province, i dipartimenti, i comuni, e di altre persone giuridiche di diritto pubblico da determinare, entro il 31 dicembre 1963, nelle seguenti condizioni, per tener conto delle particolarità ed esigenze proprie di questo settore e per assicurare una progressiva ed equilibrata abolizione delle restrizioni accompagnata da misure opportune di coordinamento delle procedure :

(a) quando l'ammontare dei contratti pubblici per l'esecuzione di lavori assegnati in uno Stato ai cittadini e alle società degli altri Stati membri da parte di detto Stato, dai suoi enti territoriali e dalle altre persone giuridiche di diritto pubblico determinate come sopra supera una certa quota, detto Stato ha la facoltà di sospendere fino alla fine dell'anno in corso l'assegnazione di tali contratti a detti cittadini e società.

Questa quota è determinata in base ad una certa percentuale della media degli importi dei contratti pubblici di lavori attribuiti nel corso dei due anni precedenti, che è pari in linea di massima per tutti gli Stati membri e crescente ogni due anni a partire dal 31 dicembre 1963 fino al 31 dicembre 1969.

Sarà inoltre tenuto conto, salvo eccezione giustificata, dell'ammontare dei lavori che i cittadini e le società di uno Stato, in esso stabiliti, ottengono negli altri Stati membri.

(b) per contratti pubblici per l'esecuzione di lavori assegnati in uno Stato ai cittadini e alle società degli altri Stati membri, si intendono :

- i contratti assegnati direttamente a detti cittadini e società stabiliti negli altri Stati membri e

- i contratti assegnati a detti cittadini e società tramite le loro agenzie o succursali stabilite in detto Stato.

Ogni Stato membro prenderà le disposizioni necessarie per poter determinare e far conoscere periodicamente l'ammontare dei contratti pubblici di lavori attribuiti a cittadini e società degli altri Stati membri.

2. Quando le prestazioni di servizi siano effettuate in forma di partecipazione a contratti pubblici per l'esecuzione di lavori stipulati da persone giuridiche di diritto pubblico che fino al 31 dicembre 1963 non siano state incluse fra quelle di cui al primo comma del paragrafo 1, prima della fine del periodo transitorio.

#### **Titolo VI : Riconoscimento reciproco dei titoli e diplomi — Coordinamento**

Fatti salvi l'articolo 57 paragrafo 3 del Trattato e il titolo V del presente Programma generale, contemporaneamente all'elaborazione delle direttive volte ad attuare il Programma generale, si studierà per ciascuna categoria di prestazioni di servizi, se l'eliminazione delle restrizioni alla libertà delle prestazioni di servizi debba essere preceduta, accompagnata o seguita dal reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli, nonché dal coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che riguardano dette prestazioni.

In attesa di questo reciproco riconoscimento dei diplomi o di questo coordinamento, potrà essere applicato un regime di transizione — che preveda eventualmente la presentazione di un attestato di lecito ed effettivo esercizio della professione nel paese d'origine — per facilitare la prestazione di servizi e per evitare distorsioni.

La durata e le condizioni di questo regime di transizione saranno fissate nel corso dell'elaborazione delle direttive.

Fatto a Bruxelles il 18 dicembre 1961

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

**Ludwig ERHARD**

## PROGRAMMA GENERALE

### per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento

#### IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Viste le disposizioni del Trattato, e in particolare gli articoli 54 e 132 paragrafo 5,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Comitato economico e sociale,

Visto il parere dell'Assemblea Parlamentare Europea,

Ha stabilito il presente Programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento all'interno della Comunità Economica Europea.

#### **Titolo I : Beneficiari**

La soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento prevista nel presente Programma generale sarà attuata, fatte salve le decisioni che verranno prese dal Consiglio a norma dell'articolo 227, paragrafo 2, comma 2 del Trattato e senza pregiudizio delle successive disposizioni con cui verrà definito il regime d'associazione tra la Comunità Economica Europea ed i paesi e territori d'oltremare divenuti indipendenti dopo l'entrata in vigore del Trattato, a beneficio :

— dei cittadini degli Stati membri e dei paesi e territori d'oltremare,

— delle società costituite in conformità alla legislazione di uno Stato membro o di un paese o territorio d'oltremare ed aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro d'attività principale all'interno della Comunità o in un paese o territorio d'oltremare,

per la loro installazione sul territorio di uno Stato membro allo scopo di svolgere un'attività non salariata;

— dei cittadini degli Stati membri e dei paesi e territori d'oltremare che siano stabiliti sul territorio di uno Stato membro o di un paese o territorio d'oltremare,

— delle società sopracitate purchè — qualora esse abbiano soltanto la sede sociale all'interno della Comunità o in un paese o territorio d'oltremare — la loro attività presenti un legame effettivo e continuato con l'economia di uno Stato membro o di un paese o territorio d'oltremare rimanendo

escluso che detto legame possa dipendere dalla cittadinanza in particolare dei soci o dei membri degli organi di gestione o di controllo o di persone che detengano il capitale sociale,

per l'apertura di agenzie, succursali o filiali nel territorio di uno Stato membro.

#### **Titolo II : Ingresso e soggiorno**

Prima della fine del secondo anno della seconda tappa del periodo transitorio sono previsti :

A. l'adattamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative che in ciascuno degli Stati membri disciplinano l'ingresso e il soggiorno dei cittadini degli altri Stati membri, nella misura in cui esse non siano giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica e siano tali da ostacolare l'accesso e l'esercizio di attività non salariate ai suddetti cittadini; per eliminare tali effetti occorre sopprimere soprattutto le disposizioni che perseguono fini economici;

B. l'abolizione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative che in uno Stato membro vietano il soggiorno e l'accesso ad un'attività non salariata ai lavoratori salariati occupati nel territorio di tale Stato membro e cittadini di un altro Stato membro, quando essi soddisfino alle condizioni che sarebbero loro richieste se entrassero in quello Stato nel momento in cui desiderano accedere all'attività non salariata di cui trattasi.

### **Titolo III : Restrizioni**

Fatte salve le eccezioni o le disposizioni particolari previste dal Trattato e segnatamente quelle :

— dell'articolo 55 sulle attività che partecipano in uno Stato membro all'esercizio dei pubblici poteri,

— dell'articolo 56 sulle disposizioni che prevedono un regime speciale per i cittadini stranieri e giustificate da motivi d'ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica,

costituiscono restrizioni da abolire secondo lo scadenziario previsto dal titolo IV :

A. ogni divieto o impedimento delle attività non salariate dei cittadini degli altri Stati membri consistente in un trattamento discriminatorio dei cittadini degli altri Stati membri rispetto ai cittadini dello Stato di cui trattasi, previsto da una disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa di uno Stato membro o risultante dall'applicazione di una tale disposizione o di pratiche amministrative.

Rientrano nelle disposizioni e pratiche restrittive segnatamente quelle che, per i soli cittadini stranieri :

*a)* vietano l'accesso ad un'attività non salariata o il suo esercizio,

*b)* subordinano l'accesso ad un'attività non salariata o il suo esercizio ad un'autorizzazione o al rilascio di un documento, quale, ad esempio, una tessera di commerciante straniero o una tessera professionale per stranieri,

*c)* subordinano la concessione dell'autorizzazione richiesta per l'accesso ad un'attività non salariata o per il suo esercizio a condizioni supplementari,

*d)* subordinano l'accesso ad un'attività non salariata o il suo esercizio ad un soggiorno o ad un tirocinio preventivi nel paese ospitante,

*e)* rendono oneroso l'accesso ad un'attività non salariata o il suo esercizio, imponendo oneri fiscali od altri oneri, come la costituzione di un deposito o di una cauzione nel paese ospitante,

*f)* limitano o ostacolano l'accesso alle possibilità di approvvigionamento o di smercio rendendolo più oneroso o più difficile,

*g)* proibiscono o ostacolano l'accesso alla formazione professionale richiesta o utile all'esercizio di un'attività non salariata,

*h)* escludono o limitano la partecipazione alle società, specie per quanto riguarda le attività svolte dai soci,

*i)* negano o limitano il diritto di partecipare alla sicurezza sociale, segnatamente alle assicurazioni malattie, infortuni, invalidità e vecchiaia nonché agli assegni familiari,

*j)* concedono un regime meno favorevole in caso di nazionalizzazione, espropriazione o requisizione.

Lo stesso dicasi delle disposizioni e pratiche che, soltanto nei confronti dei cittadini stranieri, escludono, limitano o subordinano a condizioni la facoltà di esercitare i diritti normalmente connessi con un'attività non salariata e in particolare la facoltà :

*(a)* di concludere contratti e soprattutto contratti di impresa e di locazione, quali locazione di servizi o locazione commerciale o rurale, nonché di fruire di tutti i diritti derivanti da questi contratti,

*(b)* di presentare offerte o di partecipare come contraente o subappaltatore ai contratti d'appalto di Stato o di altre persone giuridiche di diritto pubblico,

*(c)* di beneficiare di concessioni o di autorizzazioni rilasciate dallo Stato o da altre persone giuridiche di diritto pubblico,

*(d)* di acquistare, godere e alienare diritti e beni mobili o immobili,

*(e)* di acquistare, godere o alienare la proprietà intellettuale e i diritti ad essa attinenti,

*(f)* di chiedere prestiti e in particolare di poter usufruire delle varie forme di credito,

*(g)* di usufruire degli aiuti diretti o indiretti concessi dallo Stato,

*(h)* di stare in giudizio e di esperire qualsiasi ricorso dinanzi alle autorità amministrative,

*(i)* di iscriversi ad associazioni professionali,

nella misura in cui le attività professionali dell'interessato consentano l'esercizio di tale facoltà.

Infine, tra dette disposizioni e pratiche sono comprese anche quelle che limitano o ostacolano l'ammissione del personale della sede principale di un'impresa situata in uno Stato membro negli organi di gestione e di controllo delle agenzie, succursali o filiali istituite sul territorio di un altro Stato membro.

B. Le condizioni alle quali una disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa, o una pratica amministrativa subordinano l'accesso ad un'attività non salariata o il suo esercizio, e che, sebbene applicabili senza distinzione di cittadinanza, ostacolano esclusivamente o principalmente l'accesso o l'esercizio di tale attività ai cittadini stranieri.

#### **Titolo IV : Scadenario**

Per l'eliminazione effettiva delle restrizioni alla libertà di stabilimento, viene adottato il seguente scadenario :

A. prima della fine del secondo anno della seconda tappa del periodo transitorio per le attività di cui all'allegato I, fatto salvo il paragrafo B;

B. entro il 31 dicembre 1963 per le attività indicate sotto la rubrica 400 « Edilizia e lavori pubblici » dell'allegato I esercitate sotto forma di partecipazione ai contratti pubblici per l'esecuzione di lavori.

Tuttavia in considerazione delle particolarità e delle esigenze caratteristiche di questo settore e allo scopo di garantire una soppressione graduale ed equilibrata delle restrizioni, accompagnata da opportuni provvedimenti di coordinamento delle procedure :

1. l'assegnazione di contratti pubblici per l'esecuzione di lavori da parte di uno Stato, di enti territoriali di quest'ultimo, quali i Länder, le regioni, le province, i dipartimenti, i comuni, e di altre persone giuridiche di diritto pubblico da determinare, a cittadini e società degli altri Stati membri, tramite le loro agenzie o succursali stabilite nel detto Stato, potrà essere sospesa in quest'ultimo Stato sino alla fine dell'anno in corso, a decorrere dal momento in cui l'ammontare dei contratti pubblici per l'esecuzione di lavori assegnati nel detto Stato ai cittadini e alle società degli altri Stati membri superi la quota di cui al titolo V, paragrafo C e) 1 (a) del Programma generale relativo ai servizi.

2. per quanto riguarda l'assegnazione di contratti pubblici per l'esecuzione di lavori a queste agenzie

e succursali da parte di persone giuridiche di diritto pubblico che, entro il 31 dicembre 1963, non saranno state incluse fra quelle di cui al comma I, le restrizioni verranno eliminate prima della scadenza del periodo transitorio;

C. fra il termine ultimo indicato al paragrafo A e la fine della seconda tappa del periodo transitorio per le attività :

— enumerate nell'allegato II,

— delle imprese di assicurazioni dirette, esclusa l'assicurazione sulla vita. L'abolizione delle restrizioni all'apertura di agenzie o di succursali è tuttavia subordinata al coordinamento delle condizioni di accesso e di esercizio;

D. fra l'inizio della terza tappa e la fine del secondo anno della terza tappa per le attività :

— enumerate nell'allegato III,

— delle imprese di assicurazione sulla vita. L'eliminazione delle restrizioni all'apertura di agenzie o di succursali è tuttavia subordinata ad un coordinamento delle condizioni di accesso e di esercizio. Nondimeno, prima della fine della seconda tappa e in attesa di tale coordinamento, una limitazione è fissata per le condizioni di accesso e di esercizio imposte a tali succursali o agenzie;

E. fra il termine ultimo indicato al paragrafo D e la fine del periodo transitorio, per le attività enumerate nell'allegato IV.

F. Nel settore agricolo, per quanto riguarda le attività enumerate nell'allegato V, l'abolizione delle restrizioni alla libertà di stabilimento avverrà alle seguenti condizioni :

1. non appena sarà adottato il Programma generale, verranno abolite le restrizioni allo stabilimento in fondi abbandonati o incolti da più di due anni, senza che tuttavia questo stabilimento implichi il diritto di trasferimento;

2. alla fine della prima tappa verranno abolite le restrizioni allo stabilimento nel settore agricolo dei cittadini degli altri Stati membri che abbiano lavorato per due anni consecutivi in qualità di salariati agricoli nel paese ospitante;

3. all'inizio del terzo anno della seconda tappa verranno adattate le disposizioni del regime degli affitti rurali in modo che la legislazione in materia

sarà applicata agli agricoltori cittadini degli altri Stati membri, che lavorano in base a questo regime, alle stesse condizioni dei propri cittadini; alla stessa data verrà riconosciuto agli agricoltori cittadini degli altri Stati membri stabiliti da più di due anni il diritto di trasferirsi da una azienda all'altra;

4. all'inizio della terza tappa, verrà assicurato l'accesso degli agricoltori cittadini degli altri Stati membri alle varie forme di credito ed alle cooperative, alle stesse condizioni di quelle applicabili ai propri cittadini;

5. all'inizio del terzo anno della terza tappa, verrà assicurato l'accesso degli agricoltori cittadini degli altri Stati membri alle varie forme di aiuto, alle stesse condizioni di quelle applicabili ai propri cittadini;

6. al termine del periodo di transizione saranno abolite tutte le altre restrizioni esistenti in materia di accesso alle attività summenzionate e del loro esercizio;

G. 1. In materia di trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili, la soppressione delle restrizioni verrà attuata secondo lo scadenziario del Programma generale ed accompagnata da provvedimenti riguardanti il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri sull'accesso alla professione e al suo esercizio, necessari per evitare le distorsioni che possano derivare dalla soppressione delle restrizioni. Questo coordinamento costituirà uno degli elementi della politica comune dei trasporti.

2. Il Consiglio si pronuncerà all'unanimità sul Programma generale nei settori della navigazione marittima ed aerea.

#### **Titolo V : Reciproco riconoscimento dei titoli e diplomi — Coordinamento**

Fatto salvo l'articolo 57, paragrafo 3 del Trattato, nonchè il titolo IV del presente Pro-

gramma generale, contemporaneamente all'elaborazione delle direttive volte ad attuare il Programma generale per ogni singola attività non salariata, sarà esaminato se la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento debba essere preceduta, accompagnata o seguita dal riconoscimento reciproco dei diplomi, certificati ed altri titoli e dal coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso a tali attività e il loro esercizio.

In attesa del riconoscimento reciproco dei diplomi o di tale coordinamento potrà essere applicato un regime transitorio — che contempri eventualmente la presentazione di un attestato dell'esercizio lecito ed effettivo dell'attività nel paese d'origine — per facilitare l'accesso alle attività non salariate o il loro esercizio e per evitare distorsioni.

La durata e le condizioni di questo regime transitorio saranno fissate nel corso dell'elaborazione delle direttive.

#### **Titolo VI : Coordinamento delle garanzie richieste alle società**

Il coordinamento delle garanzie richieste negli Stati membri alle società per proteggere gli interessi tanto dei soci come dei terzi, nella misura necessaria e al fine di renderle equivalenti, è previsto prima della fine del secondo anno della seconda tappa del periodo transitorio.

#### **Titolo VII : Aiuti**

È prevista la soppressione degli aiuti concessi dagli Stati membri che possano falsare le condizioni di stabilimento, al più tardi al momento dell'abolizione delle restrizioni alla libertà di stabilimento per l'attività non salariata, le cui condizioni di stabilimento siano falsate, fatta salva l'applicazione degli articoli 92 e seguenti del Trattato.

Fatto a Bruxelles il 18 dicembre 1961

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

**Ludwig ERHARD**

ALLEGATO I <sup>(1)</sup>

Prima della fine del secondo anno della seconda tappa

<i>Classi</i>	<i>Gruppi</i>	
11	110	<i>Estrazione del carbone</i>
12		<i>Estrazione dei minerali metallici</i>
	121	Estrazione del minerale di ferro
	122	Estrazione dei minerali diversi dal minerale di ferro
ex 13	ex 130	<i>Petrolio grezzo e gas naturale</i> esclusa la prospezione e la trivellazione
14	140	<i>Estrazione della pietra per costruzioni, dell'argilla e della sabbia</i>
19		<i>Estrazione di minerali non metallici</i>
	191	Estrazione del sale (cloruro di sodio)
	192	Estrazione dei minerali per l'industria chimica e per la fabbricazione dei concimi
	199	Estrazione dei minerali non metallici n.c.a.
23		<i>Industria tessile</i>
	231	Filatura, tessitura e finitura dei tessuti
	232	Maglieria
	233	Cordami, cavi, spaghi
	239	Fabbricazione di articoli tessili n.c.a.
24		<i>Fabbricazione di calzature e articoli di abbigliamento nonchè confezioni diverse in tessuto</i>
	241	Fabbricazione di calzature
	242	Riparazione di calzature
	243	Fabbricazione di articoli di abbigliamento, escluse le calzature
	244	Confezione di articoli diversi in tessuto esclusi gli articoli di abbigliamento
25		<i>Industria del legno e del sughero, esclusa l'industria dei mobili</i>
	251	Segherie e lavorazione meccanica del legno
	252	Fabbricazione di imballaggi di legno e vimini e di piccoli articoli di vimini
	259	Fabbricazione di articoli di sughero e di legno n.c.a.
26	260	<i>Industria dei mobili</i>
27		<i>Industria della carta e fabbricazione di articoli di carta</i>
	271	Fabbricazione di pasta da carta, carta e cartone
	272	Fabbricazione di articoli di pasta da carta, carta e cartone
28	280	<i>Tipografia, editoria ed industrie connesse</i>
29		<i>Industria del cuoio, delle pellicce e degli articoli di cuoio e di pelliccia, escluse le calzature e gli altri articoli di abbigliamento</i>
	291	Conceria — conceria in alluda
	292	Fabbricazione di articoli di pelliccia, ad esclusione di articoli di abbigliamento
	293	Fabbricazione di articoli di cuoio, esclusi gli altri articoli di abbigliamento e le calzature.
30	300	<i>Industria della gomma</i>
ex 31		<i>Industria chimica</i>
	311	Industria chimica di base, ivi compresa la fabbricazione dei concimi
	312	Grassi di origine vegetale e animale

(<sup>1</sup>) — Per l'elaborazione di questo allegato si è ricorso alla *Classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d'activité économique (CITI)*, stabilita dall'Ufficio Statistico delle Nazioni Unite, Etudes Statistiques, Série M, n. 4, Rev. 1, Nuova York 1958.

Questa classificazione, con le sue note esplicative, deve essere presa come base per classificare in gruppi e sottogruppi le varie attività. Le attività non nominatamente comprese nella suddetta classificazione che dovranno essere inserite nel gruppo che comprende le attività maggiormente similari, tenuto conto dei dati economici nell'ambito della Comunità Economica Europea e particolarmente degli sviluppi tecnici.

— Le imprese del settore manifatturiero sono classificate secondo il genere di attività economica da esse esercitato, indipendentemente dal carattere industriale o artigianale del lavoro effettuato.

<i>Classi</i>	<i>Gruppi</i>	
	313	Fabbricazione di colori, vernici e lacche
ex 319		Fabbricazione di prodotti chimici n.c.a. (esclusi medicinali e farmaceutici)
32		<i>Industria dei derivati del petrolio e del carbone</i>
	321	Raffinerie di petrolio
	329	Fabbricazione dei derivati del petrolio e del carbone n.c.a.
33		<i>Industria dei prodotti minerali non metallici, esclusi i derivati del petrolio e del carbone</i>
	331	Fabbricazione dei materiali da costruzione in terracotta
	332	Industria del vetro
	333	Fabbricazione di gres, porcellane e ceramiche
	334	Fabbricazione di cementi (leganti idraulici)
	339	Fabbricazione di prodotti minerali non metallici n.c.a.
34		<i>Industria metallurgica di base</i>
	341	Siderurgia e prima trasformazione della ghisa, del ferro e dell'acciaio
	342	Produzione e prima trasformazione dei metalli non ferrosi
35	350	<i>Fabbricazione di oggetti in metallo, escluse le macchine e il materiale per trasporto</i>
36	360	<i>Costruzione di macchine, escluse le macchine elettriche</i>
37	370	<i>Costruzione di macchine, apparecchi e apparecchiature elettriche</i>
ex 38		<i>Costruzione di materiale per trasporto</i>
	383	Costruzione di autoveicoli
	384	Riparazione di autoveicoli
	385	Costruzione di motocicli e cicli
	389	Costruzione di materiale per trasporto n.c.a.
39		<i>Industrie manifatturiere diverse</i>
	391	Fabbricazione di materiale medico-chirurgico, strumenti di precisione e apparecchi di misurazione e di controllo
	392	Fabbricazione di materiale fotografico e di strumenti ottici
	393	Fabbricazione di orologi
	394	Minuteria ed oreficeria in metalli preziosi, gioielleria fine
	395	Fabbricazione di strumenti musicali
	399	Industrie manifatturiere n.c.a.
40	400	<i>Edilizia e lavori pubblici</i> <sup>(1)</sup>
51		<i>Elettricità, gas e vapore</i>
52		<i>Servizi delle acque e servizi igienico-sanitari</i>
	521	Distribuzione pubblica dell'acqua
	522	Servizi sanitari <sup>(2)</sup>
ex 61		<i>Commercio all'ingrosso ed al minuto</i>
	ex 611	Commercio all'ingrosso, compresi i rappresentanti di commercio (non salariati) ed i commessi viaggiatori, ecc. (compreso il diritto di visitare i privati)
		6111 Materie prime agricole
	ex 6112	Minerali e prodotti chimici industriali, carbone escluso
		6113 Legname da lavoro e materiali da costruzione
		6114 Macchine e materiale per l'industria, il commercio e l'agricoltura; autoveicoli
		6115 Chincaglierie e apparecchi elettrici
		6116 Mobili ed articoli di arredamento
		6117 Tessili ed abbigliamento
		6118 Generi alimentari, bevande e tabacco
	ex 6119	Commercio all'ingrosso n.c.a. (esclusi prodotti farmaceutici)

<sup>(1)</sup> L'espressione « lavori pubblici » comprende qui tutte le attività inerenti alla costruzione di gallerie, ponti, strade, ecc. e previste in questa classe, indipendentemente dal modo in cui vengono stipulati i relativi contratti.

<sup>(2)</sup> Questo gruppo comprende specialmente la distruzione o l'utilizzazione delle immondizie e degli altri rifiuti.

<i>Classi</i>	<i>Gruppi</i>	
62	620	<i>Banche ed altri istituti finanziari</i>
ex 63	ex 630	<i>Assicurazioni</i> Riassicurazione
ex 64	ex 640	<i>Affari immobiliari (escluso 6401)</i>
ex 71		<i>Trasporti</i>
	718	Ausiliari di trasporto
72	720	<i>Depositi e magazzini</i>
73	730	<i>Comunicazioni</i>
ex 83		<i>Servizi forniti alle imprese</i>
	839	Servizi forniti alle imprese n.c.a.
ex 84		<i>Servizi ricreativi</i>
	ex 841	Produzione, distribuzione e proiezione di pellicole cinematografiche : apertura di sale specializzate nella proiezione esclusiva di pellicole in lingua originale.

#### ALLEGATO II <sup>(1)</sup>

Tra la data limite indicata nel paragrafo A del titolo IV, scadenza del Programma generale, ed il termine della seconda tappa

<i>Classi</i>	<i>Gruppi</i>	
ex 01		<i>Agricoltura</i>
	ex 012	Attività connesse con l'agricoltura 0121 Agronomo (sottogruppo estensione CITI)
		<i>Industrie alimentari, ad esclusione della fabbricazione delle bevande</i>
	201	Macellazione del bestiame, fabbricazione di preparati e di conserve di carne
	202	Industria del latte
	203	Fabbricazione delle conserve di frutta e verdura
	204	Fabbricazione delle conserve di pesci e di altri prodotti del mare
	205	Lavorazione dei grani
	206	Panetteria e pasticceria
	207	Zucchero
	208	Fabbricazione del cacao, del cioccolato e dei dolci
	209	Industrie alimentari diverse
21		<i>Fabbricazione delle bevande</i>
	211	Distillazione, rettificazione e miscela di bevande alcoliche
	212	Industrie del vino e delle bevande alcoliche non maltate
	213	Industria della birra e del malto
	214	Industria delle bevande igieniche e delle acque gassate
ex 31		<i>Industria chimica</i>
	ex 319	Fabbricazione dei prodotti chimici n.c.a. : prodotti medicinali e farmaceutici

(<sup>1</sup>) — Per l'elaborazione di questo allegato si è ricorso alla *Classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d'activité économique (CITI)*, stabilita dall'Ufficio Statistico delle Nazioni Unite, *Études Statistiques, Série M, n. 4, Rév. 1* Nuova York, 1958.

Questa classificazione, con le sue note esplicative, deve essere presa come base per classificare in gruppi e sottogruppi le varie attività. Le attività non nominatamente comprese nella suddetta classificazione dovranno essere inserite nel gruppo che comprende le attività maggiormente similari, tenuto conto dei dati economici nell'ambito della Comunità Economica Europea e particolarmente degli sviluppi tecnici.

— Le imprese del settore manifatturiero sono classificate secondo il genere di attività economica da esse esercitata, indipendentemente dal carattere industriale o artigianale del lavoro effettuato.

<i>Classi</i>	<i>Gruppi</i>	
ex 61		<i>Commercio all'ingrosso e al minuto</i>
	ex 611	Commercio all'ingrosso
		ex 6119 Commercio all'ingrosso n.c.a. : prodotti medicinali e farmaceutici
	ex 612	Commercio al minuto (salvo ex 6122 : vendita al minuto di medicine e di prodotti farmaceutici, farmacie esclusi gli ambulanti ed i merciaioli)
ex 63	ex 630	<i>Assicurazioni</i> : Assicurazioni dirette, esclusa assicurazione sulla vita <sup>(1)</sup>
ex 64		<i>Affari immobiliari</i>
		6401 Geometra (sottogruppo esenzione CITI)
ex 83		<i>Servizi forniti alle imprese</i>
	ex 831	Consulenza giuridica : consiglieri fiscali
	832	Contabilità, verifica dei conti e tenuta dei libri (questo gruppo comprende tutte le attività esercitate dal contabile, quale che sia la sua qualifica)
	833	Servizi tecnici <sup>(2)</sup>
ex 84		<i>Servizi ricreativi</i>
	843	Servizi ricreativi n.c.a. (questo gruppo comprende gli istruttori sportivi e soprattutto gli istruttori di judo, sci, nuoto e alpinismo)
ex 85		<i>Servizi personali</i>
	852	Ristoranti e spacci di bevande
	853	Alberghi e simili; terreni per campeggio

### ALLEGATO III <sup>(3)</sup>

Tra l'inizio della terza tappa e la fine del secondo anno della terza tappa

<i>Classi</i>	<i>Gruppi</i>	
ex 01		<i>Agricoltura</i>
	ex 012	Attività connesse con l'agricoltura
		0122 I servizi veterinari, gli ospedali ed i centri sanitari per gli animali (sottogruppo estensione CITI)
04		<i>Pesca</i>
	041	Pesca in mare ad esclusione della pesca su navi-officina
		0411 Pesca nelle acque territoriali (sottogruppo estensione CITI)
		0412 Pesca nelle acque non territoriali (sottogruppo estensione CITI)
	042	Pesca su navi-officina
	043	Pesca nelle acque interne
ex 13	ex 130	<i>Petrolio greggio e gas naturale</i> : la prospezione e la trivellazione
22	220	<i>Industria del tabacco</i>
ex 61		<i>Commercio all'ingrosso e al minuto</i>
	ex 611	Commercio all'ingrosso
		ex 6112 Minerali e prodotti chimici industriali : carbone

<sup>(1)</sup> Cfr. titolo IV, paragrafo C del Programma generale.

<sup>(2)</sup> Questo gruppo comprende segnatamente le attività indipendenti esercitate dall'ingegnere, dall'architetto, dal fisico, dal chimico, dal geologo, ecc..

<sup>(3)</sup> — Per l'elaborazione di questo allegato si è ricorso alla *Classification Internationale type, par industrie, de toutes les branches d'activité économique (CITI)*, stabilita dall'Ufficio Statistico delle Nazioni Unite, *Études Statistiques, Série M, n. 4, Rev. 1, Nuova-York, 1958.*

Questa classificazione, con le sue note esplicative, deve essere presa come base per classificare in gruppi e sottogruppi le varie attività. Le attività non nominatamente comprese nella suddetta classificazione dovranno essere inserite nel gruppo che comprende le attività maggiormente similari, tenuto conto dei dati economici nell'ambito della Comunità Economica Europea e particolarmente degli sviluppi tecnici.

— Le imprese del settore manifatturiero sono classificate secondo il genere di attività economica da esse esercitato, indipendentemente dal carattere industriale e artigianale del lavoro effettuato.

<i>Classi</i>	<i>Gruppi</i>	
	ex 612	Commercio al minuto
		ex 6122 Vendita al minuto di prodotti farmaceutici e medicine, farmacie
ex 63	ex 630	<i>Assicurazioni</i> <sup>(1)</sup>
		Assicurazioni sulla vita
		Agenti e produttori d'assicurazioni
ex 71		<i>Trasporti</i> <sup>(2)</sup>
	711	Ferrovie
	712	Tram e autobus
	713	Trasporti stradali per viaggiatori, ad esclusione degli autobus
	714	Trasporti stradali n.c.a.
	715	Trasporti marittimi, ad esclusione del cabotaggio
	716	Trasporti via acqua, ad esclusione della navigazione di lungo corso
	717	Trasporti aerei
	719	Trasporti n.c.a.
ex 82		<i>Servizi forniti alla collettività</i>
	822	Attività sanitarie
	823	Istituti scientifici e centri di ricerca <sup>(3)</sup>
ex 85		<i>Servizi personali</i>
	851	Servizi domestici
	854	Lavanderia, tintoria
	855	Parrucchieri ed istituti di bellezza
	856	Studi fotografici. Ritratti e fotografia commerciale
	859	Servizi personali n.c.a.

#### ALLEGATO IV <sup>(4)</sup>

Tra la data limite indicata nel paragrafo E del titolo IV, scadenza del Programma generale, e la fine del periodo transitorio

<i>Classi</i>	<i>Gruppi</i>	
02		<i>Silvicoltura e sfruttamento forestale</i>
	021	Silvicoltura
	022	Sfruttamento forestale
03	030	<i>Caccia, caccia con trappole e ripopolamento in selvaggina</i>
ex 38		<i>Costruzione di materiale da trasporto</i>
	381	Costruzione navale e riparazione di navi
	382	Costruzione di materiale ferroviario
	386	Costruzione di aerei <sup>(5)</sup>

<sup>(1)</sup> Cfr. titolo IV, paragrafo D del Programma generale.

<sup>(2)</sup> Cfr. titolo IV, paragrafi G 1 e G 2 del Programma generale.

<sup>(3)</sup> Questo gruppo comprende altresì i laboratori di ricerca medica e veterinaria per il controllo delle derrate alimentari.

<sup>(4)</sup> — Per la redazione di questo allegato si è ricorso alla *Classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d'activité économique (CITI)*, stabilita dall'Ufficio Statistico delle Nazioni Unite, *Études Statistiques, Série M, n. 4, Rev. 1, Nuova-York, 1958.*

Questa classificazione, con le sue note esplicative, deve essere presa come base per classificare in gruppi e sottogruppi le varie attività. Le attività non nominatamente comprese nella suddetta classificazione dovranno essere inserite nel gruppo che comprende le attività maggiormente similari, tenuto conto dei dati economici nell'ambito della Comunità Economica Europea e particolarmente degli sviluppi tecnici.

— Le imprese del settore manifatturiero sono classificate secondo il genere di attività economica da esse esercitato, indipendentemente dal carattere industriale o artigianale del lavoro effettuato.

<sup>(5)</sup> — Questo gruppo comprende la costruzione di materiale spaziale.

<i>Classi</i>	<i>Gruppi</i>	
ex 61		<i>Commercio all'ingrosso ed al minuto</i>
	ex 612	Commercio al minuto Commercio ambulante e merciaioli
ex 82		<i>Servizi forniti alla collettività</i>
	821	Insegnamento
ex 83		<i>Servizi forniti alle imprese</i>
	ex 831	Consulenza giuridica, diversa da quella di cui all'allegato II. Questo gruppo comprende la consulenza per la proprietà intellettuale industriale (Patentanwalt)
ex 84		<i>Servizi ricreativi</i>
	ex 841	Produzione, distribuzione e proiezione di pellicole cinematografiche (diverse da quelle dell'allegato I)
	842	Teatri e servizi connessi
90	900	<i>Attività non trattate negli altri allegati</i>

---

**ALLEGATO V <sup>(1)</sup>**

<i>Classi</i>	<i>Gruppi</i>	
ex 01		<i>Agricoltura</i>
	011	Agricoltura e allevamento
	ex 012	Attività connesse con l'agricoltura —(esclusi 0121 : allegato II 0122 : allegato III)

---

(<sup>1</sup>) — Per l'elaborazione di questo allegato si è ricorsi alla *Classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d'activité économique (CITI)*, stabilita dall'Ufficio Statistico delle Nazioni Unite, *Études Statistiques, Série M. n. 4, Rev. 1, Nuova-York, 1958*.

Questa classificazione, con le sue note esplicative, deve essere presa come base per classificare in gruppi o sottogruppi le varie attività. Le attività non nominatamente comprese nella suddetta classificazione dovranno essere inserite nel gruppo che comprende le attività maggiormente simili, tenuto conto dei dati economici nell'ambito della Comunità Economica Europea e particolarmente degli sviluppi tecnici.

— Le imprese del settore manifatturiero sono classificate secondo il genere di attività economica da esse esercitato, indipendentemente dal carattere industriale o artigianale del lavoro effettuato.

**Risoluzione del Consiglio relativa all'accelerazione dell'attuazione  
del Programma generale**

Il Consiglio,

Visto il Programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento all'interno della Comunità ed in particolare il titolo IV,

Vista la dichiarazione d'intenzioni relativa all'accelerazione interna adottata il 12 maggio 1960 dai rappresentanti dei governi degli Stati membri della Comunità Economica Europea, riuniti in seno al Consiglio, in occasione dell'adozione di una decisione riguardante l'accelerazione del ritmo di attuazione degli obiettivi del Trattato,

Previa consultazione della Commissione,

a) invita quest'ultima, ai fini della realizzazione di ciascuna tappa, a norma dell'articolo 54, paragrafo 1, comma 2 del Trattato, prevista dallo scadenzario adottato per l'abolizione delle restrizioni alla libertà di stabilimento, a sottoporli quanto prima le proposte di direttive di cui all'articolo 54, paragrafo 2, allo scopo di accelerare l'attuazione della libertà di stabilimento, soprattutto per quanto riguarda le attività per le quali la libertà di stabilimento costituisce un contributo particolarmente utile allo sviluppo della produzione e degli scambi,

b) invita la Commissione a presentarli, ogni qualvolta quest'ultima lo consideri possibile e opportuno, proposte di modifica al Programma generale intese a trasferire le attività in questione dall'allegato in cui figurano in un allegato precedente.

Fatto a Bruxelles il 18 dicembre 1961

*Per il Consiglio  
Il Presidente*

**Ludwig ERHARD**

---

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**  
**in data del 18 dicembre 1961**  
**relativa alla sospensione temporanea**  
**di taluni dazi della tariffa doganale comune**

**IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,**

Viste le disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e segnatamente l'articolo 28;

Vista la tariffa doganale comune della Comunità Economica Europea;

Visto il progetto di decisione, presentato dalla Commissione relativo alla sospensione temporanea di alcuni dazi della tariffa doganale comune;

Considerando che la produzione dei seguenti prodotti :

- olio di balena, della voce tariffaria 15.04 C I;
- ossidopregnenolone, della voce tariffaria ex 29.13 E;
- pregnenolone acetato, della voce tariffaria ex 29.14 A II c 5;
- 4-ammino-5-(metossimetil)-2-propil-pirimidina, della voce tariffaria ex 29.35 O;
- 3,5-diosso-1,2-difenil-4-normal butil pirazolidina, della voce tariffaria ex 29.35 O;
- vitamina B 6, della voce tariffaria ex 29.38 B I;
- acetildigitossina, della voce tariffaria ex 29.41 A;
- lanatoside C, della voce tariffaria ex 29.41 A;
- lanatosidi A + B + C, della voce tariffaria ex 29.41 A;
- digitossina, della voce tariffaria ex 29.41 A;
- glucosidi puri della scilla, della voce tariffaria ex 29.41 D;
- sali di calcio dei Sennosidi A e B, della voce tariffaria ex 29.41 D;
- alcaloidi genuini della segala cornuta, della voce tariffaria ex 29.42 C VIII;
- diidroergotamina e suoi sali, della voce tariffaria ex 29.42 C VIII;
- perle di vetro, tagliate e lucidate meccanicamente, della voce tariffaria 70.19 A I a;
- imitazioni di pietre preziose e semipreziose, tagliate e lucidate meccanicamente, della voce tariffaria 70.19 A III a;

è attualmente insufficiente nella Comunità, segnatamente in considerazione delle particolari necessità delle industrie trasformatrici;

Considerando che per i prodotti in questione è nell'interesse della Comunità che l'applicazione dei dazi della tariffa doganale comune sia sospesa parzialmente per alcuni di questi prodotti, e totalmente per gli altri;

Considerando che è attualmente impossibile valutare rigorosamente l'evoluzione, nel prossimo futuro, della situazione economica dei settori interessati e che conviene, quindi, che la sospensione intervenga a titolo temporaneo;

**DECIDE :**

*Articolo 1*

Fino al 31 dicembre 1962, i dazi iscritti nella tariffa doganale comune per i prodotti ripresi nella seguente tabella, sono totalmente sospesi oppure fino al livello indicato, nella detta tabella, a fianco di ciascun di essi.

N° della tariffa	Designazione della merce	Aliquota dei dazi
15.04 C I	Olio di balena	Sospensione totale
ex 29.13 E	Ossidopregnenolone	Sospensione totale
ex 29.14 A II c 5	Pregnenolone acetato	Sospensione totale
ex 29.35 O	4-Ammino-5-(metossimetil)-2-propil-pirimidina	3 %
ex 29.35 O	3,5-Diosso-1,2-difenil-4-normal butil pirazolidina	6 %
ex 29.38 B I	Vitamina B 6	4 %
ex 29.41 A	Acetildigitossina	2 %
ex 29.41 A	Lanatoside C	2 %
ex 29.41 A	Lanatosidi A + B + C	2 %
ex 29.41 A	Digitossina	2 %
ex 29.41 D	Glucosidi puri della scilla	2 %
ex 29.41 D	Sali di calcio dei Sennosidi A e B	2 %
ex 29.42 C VIII	Alcaloidi genuini della segala cornuta	Sospensione totale
ex 29.42 C VIII	Diidroergotamina e suoi sali	Sospensione totale
70.19 A I a	Perle di vetro, tagliate e lucidate meccanicamente	Sospensione totale
70.19 A III a	Imitazioni di pietre preziose e semipreziose, tagliate e lucidate meccanicamente	Sospensione totale

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il primo gennaio 1962.

*Articolo 3*

Gli Stati membri della Comunità sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1961.

*Per il Consiglio*  
*Il Presidente*  
**A. MÜLLER-ARMACK**

**DECISIONE DEL CONSIGLIO****in data del 18 dicembre 1961****relativa alla sospensione temporanea del dazio della tariffa doganale comune per il divinilbenzolo di cui alla voce tariffaria ex 29.01 D VI****IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,**

Viste le disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea ed in particolare l'articolo 28;

Vista la tariffa doganale comune della Comunità Economica Europea,

Previa consultazione della Commissione,

Considerando che la produzione nella Comunità di divinilbenzolo destinato alla fabbricazione della gomma sintetica (voce tariffaria ex 29.01 D VI) è attualmente insufficiente, in considerazione delle particolari necessità delle industrie trasformatrici;

Considerando che con tutta probabilità la produzione comunitaria per quanto riguarda la qualità potrà sostituirsi alle importazioni provenienti dai paesi terzi durante il secondo semestre dell'anno 1962 senza provocare conseguenze dannose per le industrie trasformatrici degli Stati membri interessati; che pertanto è nell'interesse della Comunità che l'applicazione del dazio della tariffa doganale comune per il prodotto di cui trattasi sia sospeso per un periodo che non vada oltre la data del 30 giugno 1962;

**DECIDE :***Articolo 1*

Il dazio previsto dalla tariffa doganale comune per il divinilbenzolo destinato alla fabbricazione della gomma sintetica (voce tariffaria ex 29.01 D VI) è sospeso totalmente fino al 30 giugno 1962.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 1962.

*Articolo 3*

La presente decisione è destinata agli Stati membri della Comunità.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1961

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

**A. MÜLLER-ARMACK**

**DECISIONE DEL CONSIGLIO****in data del 18 dicembre 1961****tendente ad introdurre talune modifiche nella tariffa doganale comune****IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,**

Viste le disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare l'articolo 28;

Vista la tariffa doganale comune della Comunità Economica Europea;

Visto il progetto presentato dalla Commissione, relativo all'introduzione di alcune modifiche alla tariffa doganale comune;

Considerando che le modifiche relative alle voci di tariffa elencate nella tabella A dell'allegato alla presente decisione, hanno per scopo di eliminare in uno o più dei quattro testi della tariffa doganale comune delle imperfezioni o inesattezze di redazione che potrebbero condurre ad un'errata applicazione della tariffa stessa;

Considerando che per le voci di tariffa indicate nella tabella B del suddetto allegato, le modifiche sono giustificate da motivi economici dettati principalmente dalla preoccupazione di stabilire una tassazione armoniosa dei prodotti secondo il loro grado di lavorazione e di permettere alle industrie trasformatrici della Comunità Economica Europea l'importazione delle materie prime alle condizioni più favorevoli possibili;

Considerando che certe concessioni tariffarie accordate ai paesi terzi richiedono per motivi di ordine tecnico modifiche alle voci di tariffa che figurano nella tabella C del precitato allegato;

**DECIDE :***Articolo 1*

La tariffa doganale comune della Comunità Economica Europea è modificata in conformità delle indicazioni che figurano nelle tabelle A, B e C dell'allegato alla presente decisione.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il primo marzo 1962.

*Articolo 3*

La presente decisione è destinata a tutti gli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1961

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

**A. MÜLLER-ARMACK**

## ALLEGATO

## Tabella A

1. Il paragrafo a) della nota 1 del capitolo 9 è sostituito dal seguente :

a) I miscugli fra prodotti compresi in una stessa voce sono da classificare in tale voce e, se questa prevede delle sottovoci, sotto quella relativa al componente gravato dal dazio più elevato, il quale è applicabile all'insieme del miscuglio;

2. La lista dei legni tropicali che figura nella nota complementare del Capitolo 44 è modificata come segue :

Nomi commerciali standardizzati	Altri nomi commerciali	Nome scientifico
Abura a Obéché (immutato)	immutato	immutato
Ozigo	Assia	Dacryodes buettneri Pachylobus buettneri
Padouk	immutato	immutato
Safukala	Mouganga	Dacryodes pubescens Pachylobus pubescens Dacryodes heterotricha
Sapelli a Wenge (immutato)	immutato	immutato

3. Le voci nn. 09.10, 15.07, 25.01, 47.02, 68.13, 84.55 e 84.63 sono modificate nel modo seguente :

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
09.10	Timo, alloro, zafferano; altre spezie : A. Timo : I. non tritato nè macinato II. (immutato) B. (immutato) C. Zafferano : I. non tritato nè macinato II. tritato o macinato D. e E. (immutato)	14 %    16 % 19 %
15.07	Solo il testo francese è modificato	

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
25.01	<p>Salgemma, sale di salina, sale marino, sale preparato da tavola; cloruro di sodio puro; acque madri di saline; acqua di mare (solo il testo tedesco è modificato) :</p> <p>A. Salgemma, sale di salina, sale marino, sale preparato da tavola, anche in soluzione acquosa :</p> <p style="padding-left: 20px;">I., II. e III. (immutato)</p> <p>B. Cloruro di sodio puro, anche in soluzione acquosa</p> <p>C. (immutato) (Solo i testi tedesco e olandese sono modificati)</p>	16 U. C. per 1 000 kg
47.02	<p>Avanzi di carta e di cartone; vecchi lavori di carta e di cartone utilizzabili esclusivamente nella fabbricazione della carta :</p> <p>A. Avanzi di carta e di cartone :</p> <p style="padding-left: 20px;">I. che possono manifestamente servire soltanto alla fabbricazione della carta</p> <p style="padding-left: 20px;">II. altri :</p> <p style="padding-left: 40px;">a) resi utilizzabili esclusivamente per la fabbricazione della carta (a)</p> <p style="padding-left: 40px;">b) (immutato)</p> <p>B. (immutato)</p>	<p>esenzione</p> <p>esenzione</p>
68.13	<p>Amianto lavorato; lavori di amianto, diversi da quelli della voce n. 68.14 (cartoni, fili, tessuti, oggetti da vestiario, copricapi, calzature, ecc.), anche armati; miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio e lavori di queste materie :</p> <p>A. (immutato)</p> <p>B. Lavori di amianto :</p> <p style="padding-left: 20px;">I. Quadrelli da rivestimento o da pavimentazione, a base di amianto con aggiunta di cariche o di leganti diversi dal cemento o dalle materie plastiche artificiali</p> <p style="padding-left: 20px;">II. e III. (immutato)</p> <p>C. (immutato)</p>	20 %
84.55	Solo il testo francese è modificato	
84.63	<p>Alberi di trasmissione, manovelle e alberi a gomito, sopporti e cuscinetti, ingranaggi e ruote di frizione, riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, volani e pulegge (comprese le carrucole a staffa), innesti, organi di accoppiamento (manicotti, giunti elastici, ecc.) e giunti di articolazione (cardanici, di Oldham, ecc.) :</p> <p>A. Alberi a gomito e alberi a camme, per motori della voce n. 84.06 A</p> <p>B. (immutato)</p>	19 %

## Tabella B

Le voci nn. 38.19, 41.03, 41.04, 44.05 e 49.11 sono modificate nel modo seguente :

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
38.19	<p>Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle consistenti in miscugli di prodotti naturali), non nominati nè compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati nè compresi altrove :</p> <p>A., B., C., D. e E. (immutato)</p> <p>F. Alchilbenzoli o alchilnaftaline, in miscele (le sottovoci da F. a P. attuali diventano rispettivamente le sottovoci da G. a Q.)</p>	13 %
41.03	<p>Pelli ovine, preparate, escluse quelle delle voci dal n. 41.06 al n. 41.08 incluso :</p> <p>A. di meticci delle Indie, semplicemente conciate con sostanze vegetali, anche sottoposte ad altre preparazioni, ma evidentemente non utilizzabili, in tale stato, per la fabbricazione di lavori di cuoio</p> <p>B. (immutato)</p>	esenzione
41.04	<p>Pelli caprine, preparate, escluse quelle delle voci dal n. 41.06 al n. 41.08 incluso :</p> <p>A. di capre delle Indie, semplicemente conciate a base di sostanze vegetali, anche sottoposte ad altre preparazioni, ma evidentemente non utilizzabili, in tale stato, per la fabbricazione di lavori di cuoio</p> <p>B. (immutato)</p>	esenzione
44.05	<p>Legno semplicemente segato per il lungo, tranciato o sfogliato, dello spessore superiore a 5 mm :</p> <p>A. (immutato)</p> <p>B. altri :</p> <p>I. Tavolette d'una lunghezza di 90 mm inclusi a 210 mm inclusi, d'uno spessore di 5 mm esclusi a 8 mm inclusi e d'una larghezza di 21 mm inclusi a 80 mm inclusi</p> <p>II. Legno di conifere, d'una lunghezza di 125 cm o meno e d'uno spessore di meno di 12,5 mm</p> <p>III. non nominato</p> <p>C. soppresso</p>	<p>esenzione</p> <p>13 %</p> <p>esenzione</p>
49.11	<p>Immagine, incisioni, fotografie ed altri stampati, ottenuti con qualsiasi procedimento :</p> <p>A. Fogli non piegati, accompagnati semplicemente da illustrazioni o da incisioni senza testo nè iscrizioni, destinati ad edizioni comuni (a)</p> <p>B. altri</p>	<p>esenzione</p> <p>16 %</p>

(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

**Tabella C**

Le voci nn. 08.02 e 53.11 sono modificate nel modo seguente :

N° della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
08.02	Agrumi, freschi o secchi :	
	A. Arance :	
	I. dal 1° aprile al 15 ottobre	15 %
	II. dal 16 ottobre al 31 marzo	20 %
	B., C., D. e E. (immutato)	
53.11	Tessuti di lana o di peli fini :	
	A. (immutato)	
	B. altri	18 %

## COMMISSIONE

### INFORMAZIONI

#### FONDO EUROPEO DI SVILUPPO

**Bando di gara n. 168 : Gara indetta dalla Repubblica del Madagascar per un progetto finanziato dalla Comunità Economica Europea — Fondo europeo di sviluppo**

**Convenzione : 82/F/MA/E-S**

**Progetto : 11.24.108**

**Oggetto :**

Argine di protezione di Tananarive —  
Rinforzamento della diga sponda destra dell'Ikopa (Madagascar).

**Ammontare presunto :**

385.000.000 Franchi CFA (1).

**Termine previsto per l'esecuzione :**

29 mesi.

**Le offerte,**

in lingua francese, debbono pervenire a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a : M. le Directeur Général des Travaux Publics, de l'Aéronautique et des Transports a Tananarive (Madagascar), prima della data fissata per la loro apertura che avverrà il 20 aprile 1962 alle ore 15, ora locale (12 ora GMT) a Tananarive (Madagascar).

**Il Capitolato speciale d'appalto,**

in lingua francese, può essere ottenuto su richiesta indirizzata a : M. le Directeur Général des Travaux Publics, de l'Aéronautique et des Transports a Tananarive, al prezzo di :

- 10.000 Franchi CFA (Capitolato senza fascicolo dei Regolamenti ordinari, « Cahier des Prescriptions Communes », e relativi profili in sezione);
- 13.000 Franchi CFA (Capitolato con fascicolo dei Regolamenti ordinari, « Cahier des Prescriptions Communes », senza i relativi profili in sezione);
- 17.000 Franchi CFA (Capitolato e relativi profili in sezione, senza fascicolo dei Regolamenti ordinari, « Cahier des Prescriptions Communes »);
- 20.000 Franchi CFA (Capitolato con fascicolo dei Regolamenti ordinari, « Cahier des Prescriptions Communes » e relativi profili in sezione).

(1) Pari a circa 1.560.000 US dollari.

L'invio di tali documenti sarà eseguito per via aerea, franco di porto, a ricezione dei rispettivi importi sopra indicati che potranno essere effettuati mediante pagamento a mezzo vaglia postale intestato al nome di : M. le Directeur du Parc Atelier Central d'Alarobia (Madagascar).

**Per consultazione del Capitolato :**

1. Ministère des Travaux Publics, des Transports, de la Construction et des Postes & Télécommunications a Tananarive (Madagascar);
2. Commissione della Comunità Economica Europea, Direzione generale per lo sviluppo dell'oltremare, 56 rue du Marais, Bruxelles;
3. Servizi d'Informazione delle Comunità Europee :  
Bonn, Zitelmannstrasse 11,  
L'Aia, Mauritskade 39,  
Lussemburgo, 18, rue Aldringer,  
Parigi XVIe, 61, rue des Belles-Feuilles,  
Roma, Via Poli, 29.

**Per ulteriori informazioni :**

M. le Directeur des Travaux Publics, de l'Aéronautique et des Transports a Tananarive (Madagascar).

In applicazione dell'articolo 132, paragrafo 4, del Trattato di Roma, la partecipazione alle gare è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri ed ai paesi e territori d'oltremare associati alla Comunità Economica Europea.

---

**Bando di gara n. 169 : Gara indetta dal Territorio delle Comore per un progetto finanziato dalla Comunità Economica Europea — Fondo europeo di sviluppo**

**Gara : n. 3                      Convenzione : 81/F/AC/E-S                      Progetto : 11.24.202**

**Oggetto :**

Elettrificazione di Moroni (Grande Comore) e Mutsamudu (Anjouan), in 3 lotti suddivisi come segue :

- Lotto n. 1 : gruppi elettrogeni (fornitura);
- Lotto n. 2 : installazioni elettro-meccaniche, costruzione di reti MT e BT;
- Lotto n. 3 : lavori di genio civile.

Ogni candidato può presentare offerte per uno, più o per la totalità dei lotti.

**Ammontare presunto :**

82.900.000 franchi CFA <sup>(1)</sup>

Lotto n. 1 : 17.400.000 franchi CFA

Lotto n. 2 : 45.200.000 franchi CFA

Lotto n. 3 : 20.300.000 franchi CFA.

---

<sup>(1)</sup> Pari a circa 335.000 US dollari.

Si porta a conoscenza dei candidati che il pagamento per la fornitura (lotto n. 1) potrà essere effettuato direttamente nella divisa del paese del beneficiario dell'appalto.

**Termine previsto per l'esecuzione :**

10 mesi (per la totalità dei lotti).

**Le offerte,**

in lingua francese, debbono pervenire per lettera raccomandata o essere depositate contro ricevuta a : M. le Directeur des Travaux Publics des Comores a Dzaoudzi-Mayotte (Arcipelago delle Comore) non più tardi delle ore 12 locali (9 ora GMT) del giorno 23 marzo 1962. L'apertura delle offerte avverrà alle ore 15 locali (12 ora GMT) del giorno 23 marzo 1962 a Dzaoudzi-Mayotte (Arcipelago delle Comore).

**Il Capitolato speciale d'appalto,**

raggruppante i 3 lotti, in lingua francese, può essere ottenuto su richiesta indirizzata a : Direction des Travaux Publics a Dzaoudzi-Mayotte (Arcipelago delle Comore) al prezzo di 35.900 franchi CFA. Il prezzo d'acquisto del Capitolato relativo a ciascuno dei lotti è :

- lotto n. 1 : 17.600 franchi CFA
- lotto n. 2 : 12.000 franchi CFA
- lotto n. 3 : 6.300 franchi CFA.

L'invio sarà effettuato per via aerea, franco di porto, a ricezione della somma corrispondente che deve essere versata mediante vaglia postale intestato al nome di : M. le Directeur des Travaux Publics a Dzaoudzi-Mayotte (Comore).

**Per consultazione :**

1. Direction des Travaux Publics de Dzaoudzi-Mayotte (Comore);
2. Commissione della Comunità Economica Europea, Direzione generale dello sviluppo d'oltremare, 56, rue du Marais, Bruxelles;
3. Servizi d'Informazione delle Comunità Europee :  
Bonn, Zitelmannstrasse 11,  
L'Aia, Mauritskade 39,  
Lussemburgo, 18, rue Aldringer,  
Parigi XVIe, 61, rue des Belles-Feuilles,  
Roma, Via Poli, 29.

**Per informazioni :**

Direction des Travaux Publics de Dzaoudzi-Mayotte (Comore).

In applicazione dell'articolo 132, paragrafo 4, del Trattato di Roma, la partecipazione alle gare è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri ed ai paesi e territori d'oltremare associati alla Comunità Economica Europea.







NOVITÀ :

ISTITUTO STATISTICO DELLE COMUNITÀ EUROPEE  
METODI DI PREVISIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO A  
LUNGO TERMINE

Il numero 6 dell'annata 1960 delle Informazioni Statistiche è dedicato a una relazione compilata su richiesta dell'Alta Autorità della C.E.C.A. sui metodi di previsione dello sviluppo economico a lungo termine.

Questo studio è opera di un gruppo di esperti, presieduto dal Dr. R. Regul (Lussemburgo) e composto dai seguenti membri :

Dr. W. Bauer (Essen)  
Prof. J. Benard (Poitiers)  
Dr. V. Cao-Pinna (Roma)  
M. C. Gruson (Parigi)  
Prof. E. S. Kirschen (Bruxelles)  
Prof. P. J. Verdoorn (L'Aja)

La relazione esamina successivamente gli aspetti generali della previsione a lungo termine, della previsione globale dell'offerta, della previsione semiglobale della domanda e del passaggio da una previsione globale a stime secondo prodotti e settori di produzione.

In questo studio gli esperti non hanno cercato di elaborare metodi di previsione per la Comunità Europea nel suo insieme, bensì di stabilire un fondamento metodologico uniforme da adottare nelle previsioni per paese. Pertanto si è ritenuto opportuno assicurarne la diffusione al di fuori dei servizi delle Comunità Europee.

L'opera di 170 pagine è redatta nelle quattro lingue ufficiali della Comunità. Le versioni francese, tedesca e olandese sono già disponibili; quella italiana sarà pubblicata tra breve. Il prezzo di vendita è di Fr. belgi 75.— (Lit. 940).

Le ordinazioni devono essere indirizzate agli uffici di vendita e abbonamento indicati nell'ultima pagina della *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*.